

La risposta ai presenti quesiti non costituisce la posizione ufficiale di AIDC ma l'orientamento espresso dal gruppo di lavoro costituito presso l'associazione. Naturalmente, l'orientamento espresso potrebbe essere diverso da quanto potrà essere eventualmente chiarito dagli organi ufficiali.

1. ACCESSO AL CONCORDATO

D. lavoratore autonomo / professionista che nel corso dell'anno 2023 fuoriesce dal regime forfettario per sfioramento dei ricavi per oltre 100.000,00, pertanto fuoriuscita dal regime forfettario per l'intero anno 2023. Tale circostanza può rappresentare causa di esclusione dall'applicazione/compilazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB)?

R. Per il 2023 il contribuente è considerato per effetto del superamento del limite di ricavi, non più in regime forfettario e, conseguentemente, deve determinare il reddito con modalità ordinarie per tale periodo di imposta. Alla luce di tale elemento, si ritiene che possa accedere, fermi gli altri requisiti, come contribuente ordinario, al concordato biennale sia per il 2024 che per il 2025.

2. CAUSE DI ESCLUSIONE

D. Nuova causa di esclusione, in corso di approvazione:

nel periodo di imposta precedente (a quello a cui si riferisce la proposta di concordato) conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio dell'impresa o dallo svolgimento della professione;

Secondo Voi, tale fattispecie, può interessare solo soggetti che per vari motivi hanno percepito redditi esenti "in senso classico" oppure se il contribuente ha altri redditi particolarmente elevati (ad esempio: locazioni assoggettate a cedolare secca) tassati ad imposta sostitutiva (e quindi non rientrati nel rigo RN4), possono comportare l'impossibilità di aderire al regime?

R. Per come attualmente è formulata la disposizione normativa in corso di approvazione in relazione alle cause di esclusione, si parla di non concorrenza alla formazione di redditi esenti od esclusi nell'ambito di redditi che, tipicamente possono accedere al concordato e dunque quelli di lavoro autonomo o di impresa. Il reddito da locazioni assoggettato a cedolare secca è reddito della sfera privatistica non interessata dal concordato

3. CONTRIBUENTI MINIMI

D. con la presente chiedo riscontro nella fattibilità o l'esclusione della possibilità di accettare il Concordato per un contribuente che nel 2023 era MINIMO e nel 2024 diventa forfettario, in quanto si parla solo di passaggio da regime semplificato / soggetto isa a forfettario nelle cause di inapplicabilità.

R. Da un punto di vista letterale il concordato preventivo biennale è riservato ai contribuenti in regime forfettario e ai soggetti "che applicano" gli ISA (art. 10 co. 1 del DLgs. 13/2024). L'impossibilità di elaborare i dati ISA senza deroghe come prevista per i forfetari si ritiene non consentano l'accesso al concordato preventivo. Infatti, tra i soggetti esclusi dagli ISA, l'unica menzione è ai forfetari che, si ritiene, devono già applicare lo specifico regime dal periodo di imposta 2023. Tra l'altro, la nuova causa di esclusione di cui all'art. 11 b-ter esplicitamente esclude i contribuenti che aderiscono, per il primo

periodo d'imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

4. SUPERAMENTO DEI LIMITI

D. Buongiorno ho una serie di quesiti da sottoporvi.

- un contribuente che ha cambiato codice attività dall'1 1 2024 può aderire al concordato?
- un contribuente che nel 2023 usufruiva del regime forfetario ma che è uscito può aderire al concordato? se sì in che modo si gestisce? Versa gli acconti come forfetario e poi verserà il saldo come regime ordinario tenendo conto del reddito concordato?
- se un contribuente chiude la dichiarazione con un credito di 30k, aderisce al concordato ma non deve versare niente?

R. Con riferimento al primo quesito, si ritiene che il cambio del codice attività ove ricadente nel medesimo ISA, non sia causa ostativa di accesso al concordato preventivo biennale. Ove, invece, si trattasse di cambio attività con passaggio a diverso ISA, si ritiene che possa invece sussistere una causa ostativa in ragione della mancata continuità nell'applicazione dei dati di riferimento. In relazione al secondo quesito, si deve ritenere che sia consentito accedere al concordato preventivo ove il superamento del limite riguardi l'importo di 100 mila euro nel 2023. Infatti, per effetto di detto superamento, il contribuente è da considerarsi ordinario per il periodo di imposta 2023 e potrà accedere al concordato come contribuente in regime ordinario per il 2024 ed il 2025. Laddove il superamento riguardi invece il limite di 85 mila euro, si ritiene che possa sussistere in fatto una causa ostativa in quanto l'uscita dal regime forfetario si verificerebbe dal 2024 con mancanza di continuità nell'applicazione del regime contabile – fiscale. In relazione al terzo quesito va ricordato che le norme di cui al D.Lgs. n. 13/2024 prevedono l'identificazione di una base imponibile minima di 2 mila euro ai fini delle imposte sui redditi e, laddove dovuta, ai fini IRAP. Ciò premesso il calcolo dell'imposta potrà comunque legittimamente condurre alla esposizione di un credito secondo le regole ordinarie.

5. IL RECESSO DALLA ASSOCIAZIONE

D. Vorremmo condividere le nostre considerazioni in merito all'applicabilità del nuovo art. 11 co. 1 lett. b-quater) alla situazione del nostro Studio, considerato che lo scorso aprile è stato perfezionato il recesso di un socio dalla compagine della nostra associazione professionale. Il nostro Studio è attualmente composto da due soci con quote rispettivamente del 31% e del 69%. Il socio uscito lo scorso aprile - deteneva solo l'1% (degli utili) dell'associazione professionale e da molti anni non era più in nessun modo operativo nell'attività professionale dello Studio. Considerata l'irrelevanza sia formale sia sostanziale del socio receduto ai fini della ratio sottostante alla modifica normativa in oggetto, e considerato anche che la variazione della compagine è avvenuta in tempi non sospetti molto prima delle modifiche in commento, riteniamo di avere validi motivi per considerare non applicabile alla nostra situazione la causa di esclusione dell'art. 11 co. 1 lett. b-quater). Chiediamo dunque se le nostre considerazioni siano condivisibili e, qualora non lo fossero, chiediamo se un eventuale ulteriore atto modificativo dell'associazione professionale teso a ristabilire la compagine ante-recesso possa scongiurare la causa di esclusione sopra citata.

R. Posto che le norme in questione devono ancora essere definitivamente approvate, laddove la previsione di cui al decreto correttivo venisse confermata, si deve ritenere che assuma rilevanza la posizione esistente alla fine del periodo di imposta 2024. Conseguentemente, laddove venisse adottato un atto che ripristinasse la situazione precedente in termini di composizione soggettiva dell'associazione, si potrebbe ragionevolmente sostenere l'accesso al concordato. Certamente l'osservazione sul momento di intervenuta modifica della normativa successivamente al recesso possono essere apprezzate da un punto di vista logico – sistematico ma va comunque rilevato che, per il 2024, il termine per l'accettazione della proposta coinciderà con il 31 ottobre 2024 e dunque, presumibilmente, in un momento successivo alle modifiche normative in itinere. Restano sempre da valutare eventuali obiezioni di abuso del diritto di cui all'art. 10 bis della legge 212/2000, posto che, dal punto di vista letterale, opererebbe la causa di esclusione per modifica della compagine sociale e il suo ripristino sembrerebbe esclusivamente indirizzato ad accedere al cpb.